Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 febbraio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982, n. **1070.**

Istituzione presso il Ministero di grazia e giustizia del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106 recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato agli uffici centrali e periferici del Ministero.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza della entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nelle qualifiche previste nella allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1983
Registro n. 5 *Giustizia, foglio n.* 377

TABELLA

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza		Posizione nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Quadro A - Personale ausiliario delle cancellerie e segreterie giudiziarie			
Ruolo amministrativo			
Commesso con 8 anni di anzianità nella qualifica		3ª qualifica funzionale	1
Ruolo tecnico			
Agente tecnico con 7 anni di anzianità nella qualifica		3ª qualifica funzionale	1
Quadro B - Personale degli istituti di prevenzione e di pena			
Ruolo amministrativo			
Capo servizio delle attività socio assistenziali	1	8ª qualifica funzionale	2
Capo ufficio dei servizi socio assistenziali con 5 anni di anzianità nella qualifica	1		
Assistente sociale principale con 5 anni di anzianità nella qualifica	1	7ª qualifica funzionale	1
Assistente sociale principale	1	6ª qualifica funzionale	2
Assistente sociale	1		
Archivista dattilografo alla 8ª classe stipendiale e con 13 anni di anzianità nella qualifica	1	5ª qualifica funzionale	1
Ruolo tecnico			
Assistente tecnico con 12 anni di anzianità nella qualifica	1	7ª qualifica funzionale	1

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1982, n. **1071.**

Istituzione presso il Ministero del tesoro - Amministrazione centrale e amministrazione periferica, del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e n. 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento dei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n, 312, sono istituiti presso il Ministero del tesoro - Amministrazione centrale e amministrazione periferica, i ruoli speciali previsti dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

Le dotazioni organiche dei ruoli speciali di cui al precedente articolo sono fissate nelle tabelle allegate al presente decreto.

Nei ruoli speciali è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato all'amministrazione centrale e a quella periferica del Ministero del tesoro.

Art. 3.

L'inquadramento nei ruoli speciali è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza della entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro del tesoro, nelle qualifiche previste nelle allegate tabelle *A* e *B*, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nei ruoli speciali istituiti con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alle tabelle allegate al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1982

PERTINI

ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 209

TABELLA *A*

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DEL TESORO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizione nell'ordinamento statale	Dotazione organica
	RUOLO AMMINISTRATIVO	
Dirigente superiore	Dirigente superiore (consigliere ministeriale aggiunto))	1
Dirigente	Primo dirigente (vice consigliere ministeriale)	2
Collaboratore	7ª qualifica funzionale	3
Assistente amministrativo	7ª qualifica funzionale	4
Assistente amministrativo e capo sezione (carriera di concetto)	6ª qualifica funzionale	8
Archivista dattilografo	5ª qualifica funzionale	17
Coadiutore e archivista dattilografo	4ª qualifica funzionale	11
Commesso	2ª qualifica funzionale	2
	RUOLO TECNICO	
Assistente tecnico	7ª qualifica funzionale	2
Assistente tecnico	6ª qualifica funzionale	2
Operatore tecnico	5ª qualifica funzionale	3
Operatore tecnico	4ª qualifica funzionale	4
Agente tecnico	3ª qualifica funzionale	2
Agente tecnico	2ª qualifica funzionale	1

TABELLA *B*

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DEL TESORO - AMMINISTRAZIONE PERIFERICA.

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizione nell'ordinamento statale	Dotazione organica
	RUOLO AMMINISTRATIVO	
Assistente amministrativo	7ª qualifica funzionale	12
Assistente amministrativo	6ª qualifica funzionale	6
Archivista dattilografo	5ª qualifica funzionale	24
Coadiutore archivista e dattilografo	4ª qualifica funzionale	39
Commesso capo	3ª qualifica funzionale	2
	RUOLO TECNICO	
Assistente tecnico	6ª qualifica funzionale	4
Operatore tecnico	4ª qualifica funzionale	7
Agente tecnico	2ª qualifica funzionale	6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1982, n. **1072**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 130 - nell'art. 130, relativo al corso di laurea in architettura, all'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente:

diritto e legislazione urbanistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1983
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 386

LEGGE 21 gennaio 1983, n. **22.**

Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2674 del codice civile è sostituito dal seguente comma:

« In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni ».

Art. 2.

Gli articoli 2675 e 2682 del codice civile e l'articolo 112 delle relative disposizioni di attuazione sono abrogati.

Art. 3.

L'articolo 2676 del codice civile è sostituito dal seguente articolo:

« 2676 - *Diversità tra registri, copie e certificati.* — Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri ».

Art. 4.

L'articolo 2834 del codice civile è sostituito dal seguente articolo:

« 2834 - *Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente.* — Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 232 delle disposizioni transitorie del codice civile è inserito il seguente articolo:

« 232-*bis*. — A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti ».

Art. 6.

Il Ministero delle finanze è responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973.

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano al Ministero delle finanze, nel caso di responsabilità senza dolo o colpa grave del conservatore, le norme dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

Art. 7.

I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono esonerati dal prestare la cauzione prescritta. A far data dal 25 novembre 1983 sono svincolate le cauzioni dei conservatori nominati anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 15 novembre 1973, n. 734, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

Art. 8.

E' abrogato l'articolo 42 della legge 25 giugno 1943, n. 540. Tuttavia, la competenza del giudice ivi indicato resta ferma per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 9.

Il ruolo organico della carriera direttiva dei conservatori dei registri immobiliari è stabilito in numero 122 unità, compresi i posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella VI, quadro I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per la determinazione della pianta organica del predetto ruolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 60 e 63 del medesimo decreto.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA — FORTE — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 23.

Norme di attuazione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge si applica in caso di danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero Parte della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, nelle disposizioni seguenti denominata convenzione.

Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo I della convenzione.

Art. 2.

Le persone fisiche e giuridiche italiane possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'articolo 1 nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto, ai sensi dell'articolo VIII, n. 1, della convenzione, il risarcimento da parte dello Stato di lancio dei danni da esse subìti.

Lo Stato italiano, qualora non abbia formulato la richiesta di cui all'articolo VIII, n. 1, della convenzione, ha l'obbligo di risarcire le persone contemplate al primo comma dei danni subìti, sempre che lo Stato sul cui territorio si sono verificati i danni o quello nel quale le predette persone hanno la residenza o la sede non abbiano chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni stessi da parte dello Stato di lancio ai sensi rispettivamente del n. 2 e del n. 3 dell'articolo VIII della convenzione.

Le persone fisiche e giuridiche straniere possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'articolo 1 quando e nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio ai sensi del n. 2 o del n. 3 dell'articolo VIII della convenzione.

Art. 3.

Lo Stato italiano ha l'obbligo di risarcire alle persone fisiche e giuridiche italiane i danni indicati nell'articolo 1 anche quando abbia formulato la richiesta prevista dall'articolo VIII, n. 1, della convenzione ma la stessa sia rimasta per qualsiasi ragione insoddisfatta.

Art. 4.

Le persone di cui all'articolo 2 possono presentare una richiesta di risarcimento dei danni allo Stato italiano nel termine di cinque anni dalla data in cui tali danni si sono verificati o da quella in cui gli effetti di tali danni si sono completati.

Art. 5.

La responsabilità dello Stato italiano nei confronti delle persone contemplate dagli articoli 2 e 3 per i danni indicati nell'articolo 1 ha natura obiettiva e non ammette prova liberatoria.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 2, secondo comma, e dall'articolo 3 la misura del risarcimento è stabilita a norma degli articoli 2056, 1223 e 1226 del codice civile e il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.

Art. 6.

Non si applicano le disposizioni dei precedenti articoli qualora le persone danneggiate da oggetti spaziali abbiano adìto direttamente i tribunali o gli organi amministrativi di uno Stato di lancio per richiedere il risarcimento dei danni prodotti dall'oggetto spaziale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — DARIDA — LAGORIO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 ottobre 1982.

Valore e caratteristiche di tre francobolli ordinari dedicati alle « Ville del Lazio ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1981, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1982, fra l'altro, di francobolli appartenenti alla suddetta serie ordinaria « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere tre francobolli appartenenti alla serie, dedicati alle « Ville del Lazio »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1571 del 28 settembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi tre francobolli, da L. 150, 250 e 350, appartenenti alla serie ordinaria avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano », dedicati alle « Ville del Lazio ».

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con un colore calcografico e quattro colori offset.

Le vignette riproducono, entro un sottile filo di cornice, una veduta della villa e del parco circostante. Per il 1982 le ville prescelte sono:

per il valore da L. 150, in cornice color arancio-bruno, villa Borghese, Roma, tempio di Esculapio;

per il valore da L. 250, in cornice color viola, villa d'Este, Tivoli;

per il valore da L. 350, in cornice color ocra, villa Lante, Bagnaia.

Nel corpo delle vignette sono riportate le denominazioni delle ville e le località in cui si trovano, la leggenda « ITALIA » ed i rispettivi valori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Poste, foglio n.* 186

(714)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 gennaio 1983.

Disposizioni nazionali per il pagamento nella campagna di commercializzazione 1982-83 dell'aiuto comunitario per i piselli, le fave e le favette destinati alla alimentazione umana e/o zootecnica.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio del 18 maggio 1982 che prevede la concessione di un aiuto comunitario per i piselli, le fave e le favette destinati all'alimentazione umana e/o animale;

Visto il regolamento (CEE) n. 1432/82 del Consiglio del 18 maggio 1982 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982-83, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo ed il prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette;

Visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio del 19 luglio 1982 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i sunnominati prodotti;

Visto il regolamento (CEE) n. 2049/82 della commissione del 20 luglio 1982, relativo alle modalità per la determinazione dei prezzi del mercato mondiale nel settore delle leguminose in questione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2192/82 della commissione del 6 agosto 1982, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3322/82 dell'11 dicembre 1982, concernente le misure per l'applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto in causa;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in particolare l'art. 3, punto *e*);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1978, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto in questione;

Considerata, pertanto, la necessità di emanare disposizioni nazionali occorrenti per dare completa attuazione nel territorio della Repubblica, per la campagna di commercializzazione 1982-83, delle norme contenute nei predetti regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso per i piselli, le fave e le favette, in

appresso denominate leguminose in granella, raccolte nella Comunità ed impiegate nella fabbricazione degli alimenti per animali e/o utilizzate nell'alimentazione umana, si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Al pagamento dell'aiuto, periodicamente determinato dalla commissione delle Comunità europee, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610.

Art. 3.

Beneficierà dell'aiuto la persona fisica o giuridica che utilizza i prodotti in questione, conformemente all'art. 16 del regolamento (CEE) n. 2192/82, dopo averli acquistati o direttamente con regolare contratto dal produttore, o da un primo acquirente che a sua volta abbia stipulato con il produttore analogo atto di compravendita.

Beneficierà, altresì, dell'aiuto l'organizzazione di produttori che, al fine esclusivo dell'alimentazione del bestiame di proprietà di ciascuno degli associati, trasforma per loro conto, conformemente all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2192/82, le leguminose in granella prodotte dagli stessi soci.

Art. 4.

Il contratto, di cui al primo comma del precedente art. 3, redatto conformemente all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2192/82 e corredato, in particolare, da una attestazione resa dalle parti contraenti, circa il prezzo pagato al produttore, prezzo che deve essere non inferiore a L. 35.332 per quintale, va presentato a cura dell'acquirente, direttamente o per raccomandata postale, a quello degli uffici, di cui al successivo art. 15, territorialmente competente in relazione all'ubicazione della località di produzione delle dette leguminose.

Qualora il contratto faccia riferimento alle superfici nelle quali verranno raccolte le leguminose, esso, al fine di consentire all'ufficio istruttorio di verificare la corrispondenza tra le quantità effettivamente consegnate e quelle conseguibili nelle superfici indicate, deve contenere per la sua validità:

i riferimenti catastali (comune censuario, località, foglio e numero di mappa, superficie in ettari ed are, qualità e classe) relativi ai singoli appezzamenti riportati nel contratto;

la superficie effettivamente investita per ciascuna particella catastale ed il relativo totale.

E' fatto, altresì, obbligo all'acquirente di presentare, con le stesse modalità ed allo stesso ufficio di cui al primo comma del presente articolo, una dichiarazione concernente l'effettiva quantità di leguminose in granella consegnata dal produttore, controfirmata da quest'ultimo e resa ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2192/82.

Nel caso che il quantitativo dei prodotti in causa indicato nel contratto sia oggetto di consegne frazionate, possono essere presentate più dichiarazioni.

L'esattezza delle dichiarazioni di consegna viene verificata da parte dell'organo di controllo che le ha ricevute mediante la effettuazione di sopralluoghi, presso l'azienda del produttore, nella misura di almeno il cinque per cento del totale di quelle presentate.

L'ultimo giorno utile per il deposito del contratto è il giorno di presentazione della dichiarazione di consegna o, nel caso di cui al quarto comma del presente articolo, quello di presentazione della prima dichiarazione.

Art. 5.

L'ufficio istruttorio attribuisce al contratto un numero di registrazione, preceduto dalla lettera « I » indicante che il contratto è stato concluso in Italia.

Detti estremi, allo scopo di consentire all'acquirente di riportarli nella dichiarazione di consegna, devono essere comunicati all'interessato al momento della presentazione diretta della relativa documentazione, ovvero, se questa è avvenuta per raccomandata postale, nel termine di tre giorni lavorativi da quello di ricezione della predetta documentazione.

Art. 6.

L'ufficio istruttorio che ha ricevuto la documentazione di cui al precedente art. 4, espletati gli adempimenti previsti dal predetto articolo è verificata la conformità dei contratti e delle dichiarazioni di consegna alle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2192/82, rilascia all'acquirente delle leguminose in granella, che ne faccia richiesta, un certificato attestante che, per il quantitativo consegnato dal produttore, quest'ultimo ha beneficiato almeno del prezzo minimo.

Il certificato viene rilasciato per il quantitativo consegnato in esecuzione di uno o più contratti, ovvero, nel caso di più consegne nel quadro di un solo contratto, per il quantitativo indicato in ogni singola dichiarazione di consegna.

Il certificato deve riportare, altresì, gli estremi di registrazione del contratto, nonché il quantitativo, adeguato in base al metodo allegato al citato regolamento (CEE) n. 2192/82, dei prodotti specificati nella dichiarazione o nelle dichiarazioni di consegna.

Il predetto certificato, rilasciato su modello all'uopo predisposto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e recante, impresso a secco, il timbro della stessa A.I.M.A., è valido in tutta la Comunità.

A tal fine, l'A.I.M.A., per consentire alla commissione delle Comunità europee il riconoscimento della autenticità del certificato, provvederà a depositare presso la stessa il timbro di cui al precedente comma.

Con le stesse modalità di emissione di cui al presente articolo e su richiesta di qualsiasi detentore, gli uffici istruttori provvedono a rilasciare, previo ritiro del certificato presentato e per il frazionamento dello stesso in più quote parti, più certificati per un quantitativo globale di leguminose in granella non superiore a quello indicato nel certificato presentato dal detentore.

I certificati di cui al precedente comma dovranno recare, unitamente al proprio numero di registrazione, gli stessi estremi del certificato sostitutivo.

Art. 7.

L'organizzazione dei produttori delle predette leguminose in granella, di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto, che intenda trasformare i prodotti

in questione, consegnati dai soci, per l'alimentazione del loro bestiame, deve presentare apposita domanda con la quale dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 12, punto 1) del regolamento (CEE), n. 2192/82 ed, in particolare, l'assunzione di impegno di cui all'ultimo trattino del citato punto 1), direttamente o per raccomandata postale, a quello degli uffici di cui al successivo art. 15, territorialmente competente in relazione all'ubicazione della azienda di trasformazione.

L'organo istruttorio, previa verifica della documentazione presentata, attesta mediante apposita certificazione che l'organizzazione di produttori risponde ai requisiti di cui al sopracitato art. 12 del regolamento (CEE), n. 2192/82.

Art. 8.

L'associazione di produttori, per beneficiare del regime di aiuto previsto per i prodoti di cui trattasi, deve depositare, direttamente o per raccomandata postale, all'ufficio istruttorio che le ha rilasciato l'attestato di riconoscimento di cui al precedente art. 7, una dichiarazione, conforme all'art. 26 del regolamento (CEE) n. 2192/82, relativa alle leguminose in granella trasformate.

Essa ha, altresì, l'obbligo di fornire al personale del predetto organo di controllo, incaricato di verificare la corrispondenza tra il quantitativo indicato nella suddetta dichiarazione e quello effettivamente trasformato, la contabilità di magazzino ed il registro richiesti ai punti 2 e 3 dell'art. 27 del citato regolamento (CEE) n. 2192/82.

L'ufficio istruttorio, verificata l'esattezza della dichiarazione di trasformazione ed accertato che il quantitativo di leguminose ivi indicato è effettivamente destinato alla alimentazione del bestiame dei soci dell'organizzazione, espletate le formalità istruttorie e di liquidazione, invia all'A.I.M.A., per il pagamento, la dichiarazione di cui all'art. 26 del sopracitato regolamento (CEE) n. 2192/82.

L'importo dell'aiuto da versare è quello valido il giorno in cui l'organizzazione riconosciuta ha depositato la dichiarazione di trasformazione.

Art. 9.

L'utilizzatore delle leguminose in granella, di cui al precedente art. 3, primo comma, per beneficiare del regime di aiuto previsto per i citati prodotti, deve presentare, direttamente o per raccomandata postale, a quello degli uffici di cui al successivo art. 15, territorialmente competente in relazione alla ubicazione dell'impresa di trasformazione, una domanda di aiuto redatta conformemente al paragrafo 3), dell'art. 22 del regolamento (CEE) n. 2192/82.

Egli ha, altresì, l'obbligo di depositare presso il predetto ufficio, il certificato di cui all'art. 6 del presente decreto e, contestualmente, deve richiedere, con le stesse modalità di cui al precedente comma, l'assoggettamento al controllo del quantitativo di leguminose in granella indicato nel predetto certificato, onde consentire all'ufficio istruttorio di procedere, ai sensi dell'art. 19 del citato regolamento (CEE), n. 2192/82, alla verifica della corrispondenza fra il quantitativo sottoposto a controllo e quello indicato nel citato certificato.

Ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di assoggettamento a controllo è quello in cui le leguminose entrano nella impresa, ovvero il trentesimo giorno lavorativo successivo a quello della entrata, allorchè l'interessato rappresenti e documenti all'organo di controllo eventuali impedimenti in ordine alla effettiva determinazione della utilizzazione delle leguminose di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 25 del citato regolamento (CEE), n. 2192/82, il fatto generatore del diritto all'aiuto per le leguminose in granella ha luogo il giorno in cui l'utilizzatore presenta la domanda di assoggettamento a controllo.

Art. 10.

L'utilizzazione dei prodotti, in misura non inferiore al 98 per cento del quantitativo sottoposto a controllo, deve essere effettuata entro e non oltre duecentosettanta giorni a decorrere dalla data di assoggettamento a controllo.

Art. 11.

La presentazione della domanda di aiuto, effettuata con le modalità di cui al primo comma del precedente art. 9, ovvero per telegramma o telescritto, deve avvenire entro e non oltre le ore 16, ora belga, del primo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda di assoggettamento a controllo.

Tuttavia, la domanda di aiuto può essere presentata prima della richiesta di assoggettamento a controllo. In tal caso, essa deve essere corredata da un deposito cauzionale di importo pari a lire 2.578 per quintale di prodotto, prestato a favore dell'A.I.M.A. da un istituto di credito che risponda ai requisiti prescritti dalla legislazione in materia.

Nel caso di cui al precedente comma, l'utilizzatore è tenuto a chiedere l'assoggettamento a controllo del quantitativo indicato in domanda entro e non oltre sei mesi, ovvero nove mesi, dalla data di presentazione della domanda di aiuto, a seconda che sia stato richiesto l'aiuto previsto per l'alimentazione umana o animale.

L'organo di controllo verifica l'adempimento dell'obbligazione, di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 24, punti 2, 3, 4 e 5 del regolamento (CEE), n. 2192/82.

Art. 12.

L'utilizzatore ha l'obbligo di fornire al personale dell'organo di controllo, incaricato di effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 20, 21, primo comma, e 29 del citato regolamento (CEE) n. 2192/82, la documentazione contabile di cui al secondo comma del citato art. 21.

L'ufficio istruttorio, a seguito dei controlli di cui al precedente comma, verificata fra l'altro l'effettiva utilizzazione delle leguminose assoggettate a controllo ed oggetto della domanda di aiuto, espletate le formalità istruttorie e di liquidazione, invia all'A.I.M.A., per il pagamento, la predetta domanda.

L'importo dell'aiuto da versare è quello valido il giorno in cui l'utilizzatore ha depositato la domanda di aiuto.

Tuttavia, il predetto importo può essere anticipato all'utilizzatore al momento della messa sotto controllo dei prodotti, a condizione che l'interessato presenti al competente organo di controllo un documento comprovante l'avvenuta costituzione a favore dell'A.I.M.A. di una cauzione di importo pari a quello dell'aiuto di cui si chiede il pagamento.

La cauzione deve essere costituita con le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 11 del presente decreto.

Essa viene svincolata, totalmente o parzialmente, a seconda dell'esito dei controlli eseguiti dall'ufficio istruttorio ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CEE) n. 2192/82.

Art. 13.

Salvo caso di forza maggiore, è fatto divieto all'utilizzatore, ovvero alla organizzazione di produttori, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, di far uscire dall'impresa o dall'associazione i prodotti in causa senza che questi siano stati utilizzati o trasformati in conformità delle disposizioni contenute nel richiamato regolamento (CEE), n. 2192/82.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 18, punto 4, del citato regolamento comunitario n. 2192/82, la disposizione di cui al precedente comma non si applica quando le leguminose in granella presentino i requisiti di cui all'art. 16, lettere *b*) ed *e*), del medesimo regolamento.

Art. 14.

Alla medesima sanzione di cui al primo comma del precedente articolo soggiace l'utilizzatore, ovvero la organizzazione di produttori, che non dà tempestiva ed utile informazione all'organo di controllo in ordine al momento dell'entrata dei prodotti in causa nell'impresa, o nell'associazione, onde consentire la pesatura e campionatura conformemente all'art. 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE), n. 2056/82.

Art. 15.

Gli uffici incaricati della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto, delle dichiarazioni di trasformazione e di ogni altra documentazione prescritta dal presente decreto, sono i seguenti:

nella provincia autonoma di Bolzano, il locale ispettorato provinciale dell'Agricoltura;

nella provincia autonoma di Trento, l'assessorato dell'agricoltura;

nelle regioni Molise, Valle d'Aosta, Umbria e Sardegna, i rispettivi assessorati dell'agricoltura;

nelle province delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, i rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Lazio, i rispettivi settori decentrati dell'agricoltura, già ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Basilicata, i rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Toscana, le rispettive amministrazioni provinciali, assessorati agricoltura;

nelle province della regione Marche, i servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione, già ispettorati provinciali agricoltura;

nelle province delle regioni Calabria, Campania e Puglia, i rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Art. 16.

Pena il divieto di esportazione, l'esportatore delle leguminose in granella, al momento dell'espletamento delle relative formalità doganali, ha l'obbligo di dimostrare al competente ufficio doganale che i prodotti di cui trattasi non hanno beneficiato, ovvero hanno beneficiato dell'aiuto.

L'onere della prova di cui al precedente comma si intende soddisfatto allorchè l'esportatore deposita presso l'ufficio doganale:

il certificato di cui all'art. 6 del presente decreto; ovvero,

un attestato, rilasciato da quello degli uffici istruttori, di cui al precedente art. 15, territorialmente competente in relazione alla località di produzione delle leguminose in granella, ovvero alla ubicazione dell'impresa trasformatrice, da cui risulti che i prodotti in questione non ottemperano alle condizioni per beneficiare dell'aiuto, oppure sono stati utilizzati ai sensi dell'art. 16, lettere *b*), *d*), primo trattino, ed *e*) ed il relativo certificato è stato ritirato.

L'ufficio doganale appone sulla documentazione, di cui al precedente comma, consegnata dall'esportatore, proprio timbro e il luogo di destinazione dei prodotti, e provvede ad inviarla all'A.I.M.A.

Art. 17.

Le leguminose importate dai Paesi terzi non possono beneficiare dell'aiuto.

A tal fine, l'ufficio doganale competente provvederà a segnalare l'importazione dei suddetti prodotti a quello degli uffici istruttori, di cui all'art. 15 del presente decreto, territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione dei prodotti in causa.

L'organo istruttorio assoggetterà a controllo il quantitativo segnalato fino al momento in cui esso non sarà stato utilizzato o riesportato.

Tuttavia, non si dà luogo all'assoggettamento a controllo di cui al precedente comma, laddove le leguminose in granella importate presentino i requisiti previsti dal primo e secondo trattino del paragrafo 2 dell'art. 33 del citato regolamento (CEE) n. 2192/82.

Art. 18.

Non possono beneficiare dell'aiuto previsto dalle norme comunitarie citate in premessa e dalle disposizioni nazionali rese col presente decreto, i piselli, le fave e le favette che abbiano ottenuto l'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi.

Art. 19.

Chiunque, ai fini della concessione dell'aiuto di cui al presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici dell'aiuto, soggiace alle penalità di legge.

Art. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro delle finanze
FORTE

(762)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 ottobre 1982.

Sostituzione dell'art. 42 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, relativo ai servizi riconoscibili d'ufficio e a domanda, ai fini del raggiungimento del limite di servizio richiesto per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 165 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sullo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modificazioni, recante norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 42 dello stesso decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente la disciplina dei servizi utili per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 165 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, servizio personale, n. P.4.1.C.D/P.2.2.C.D. del 23 luglio 1982, con la quale è stata rappresentata la necessità di procedere all'aggiornamento del testo del ripetuto art. 42 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, per tener conto delle norme successivamente intervenute in materia di computo di servizi e periodi ai fini della pensione ferroviaria;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il quale ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 28 del 21 settembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 42 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 è così sostituito:

« Ai fini del raggiungimento del limite di servizio richiesto per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 165 dello stato giuridico, sono da computare:

a) *d'ufficio*:

i servizi militari volontari (escluso il volontariato di guerra) prestati prima dell'assunzione nell'impiego civile, a decorrere dalla prima rafferma, quando la prima ferma volontaria sia sostitutiva del servizio di leva;

i servizi o periodi valutabili ex se ai fini della pensione ferroviaria, ivi compresi i servizi riunibili o ricongiungibili di uffico in base alle norme del testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni;

i servizi o periodi riconosciuti, riuniti o ricongiunti a domanda in base alle norme del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni;

i periodi assicurativi ricongiunti ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29;

i servizi o periodi non compresi fra quelli sopra elencati e computati a domanda ai fini della pensione ferroviaria, in base a norme diverse da quelle citate;

b) *a richiesta del personale interessato*:

il servizio militare obbligatorio prestato prima della nomina a ruolo per adempiere agli obblighi di leva, oppure per richiamo o per trattenimento alle armi, nonché il volontariato di guerra.

Sono esclusi dal computo gli aumenti di servizio a qualsiasi titolo spettanti ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 1

(799)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 23 novembre 1982.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Bosa.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 dicembre 1979, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica sita in comune di Bosa (Nuoro);

Considerato che il vincolo della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bosa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la parte orientale del territorio comunale di Bosa, sia a sinistra che a destra del fiume Temo, si affaccia sul mare con una serie di località di eccezionale interesse paesistico soprattutto per la tormentata orografia, che genera una indescrivibile successione di vedute costituenti un continuo susseguirsi di quadri naturali di particolare bellezza; la zona più vicina al fiume, comprendente gli abitati di Bosa e Bosa Marina offre bellissime vedute, costituite da nuclei aventi notevoli caratteristiche come insieme, quali, soprattutto il castello Malaspina; il sinuoso sviluppo del Temo verso la foce, in zona in parte pianeggiante, completa il magnifico e vario succedersi di quadri naturali, che fanno del territorio comunale di Bosa uno dei più interessanti della Sardegna;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Bosa ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, ed e quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

confine comunale dal mare sino all'intersezione dello stesso con la strada Bosa-Montresta, in corrispondenza del km 10 strada che viene seguita in direzione sud sino al km 3.800, a quota 190. Quindi il limite segue una linea retta che unisce il punto suddetto con la casa campestre, a quota 28, in regione « Buddesi » sulla strada che da Bosa porta a « Case Monte Crispu », lungo il fiume Temo. Da detta casa campestre va in direzione est sino al confine comunale di Suni, a quota 94, infine segue il confine comunale sino al mare, a sud dell'abitato di Bosa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari curerà che il comune di Bosa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 23 novembre 1982

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI NUORO

Verbale della seduta del giorno 6 dicembre 1979

L'anno millenovecentosettantanove il giorno sei del mese di dicembre in Nuoro, nella sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 11, previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 il seguente

Ordine del giorno:

COMUNE DI BOSA - vincolo panoramico ai sensi dei numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Constatato il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta ed illustra i precedenti relativi alla dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona in oggetto ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 con il quale è stato accolto il ricorso del sindaco di Bosa avverso il decreto del Ministero della pubblica istruzione del 12 giugno 1972 con il quale era stata dichiarata di interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 una zona panoramica sita nel comune di Bosa.

Il soprintendente ribadisce quindi la necessità che la zona sita nel comune sopra indicato e delimitata dai seguenti confini:

confine comunale dal mare sino all'intersezione dello stesso con la strada Bosa-Montresta, in corrispondenza del km 10 strada che viene seguita in direzione sud sino al km 3.800, a quota 190. Quindi il limite segue una linea retta che unisce il punto suddetto con la casa campestre, a quota 28, in regione « Buddesi » sulla strada che da Bosa porta a « Case Monte Crispu », lungo il fiume Temo. La detta casa campestre va in direzione est sino al confine comunale di Suni, a quota 94, infine segue il confine comunale sino al mare, a sud dell'abitato di Bosa,

sia inclusa fra le località di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Messa ai voti la proposta la commissione all'unanimità decide di iscrivere il territorio sopra indicato dal comune di Bosa fra quelli di particolare interesse pubblico, ai sensi della citata legge.

(*Omissis*).

(422)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 1982.

Devoluzione alla regione Sardegna, per l'anno 1981, della somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che attribuisce alla regione stessa una quota dell'imposta generale sulla entrata « di competenza dello Stato » riscossa nell'isola, da determinarsi per ciascun anno in relazione alle spese necessarie all'amministrazione regionale per adempiere le proprie funzioni normali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 — recante norme di attuazione dello statuto citato — il quale stabilisce che la detta quota deve essere fissata annualmente in base al solo gettito di spettanza dello Stato con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'accordo con il presidente della Regione;

Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il quale ha stabilito, fra l'altro, l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, della citata imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria, già assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Considerato che, in virtù del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla determinazione delle somme sostitutive dei tributi assegnati in quota variabile deve procedersi mediante maggiorazione degli importi corrisposti nell'ultimo anno di applicazione dei tributi stessi, in misura da stabilirsi di anno in anno, sentite le amministrazioni interessate, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, n. 6/2815/1973, con il quale è stato autorizzato il pagamento, a favore della regione Sardegna, della somma di L. 14.099.540.020 (quattordicimiliardinovantanovemilionicinquecentoquarantamilaventi), quale quota variabile di IGE per l'anno finanziario 1972, ultimo di applicazione del predetto tributo;

Ritenuto che la somma sostitutiva della quota variabile di IGE dovuta alla regione Sardegna per l'anno 1981 dovrà far carico al cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982, il cui stanziamento viene aumentato corrispondentemente, con decreto del Ministro del tesoro, mediante riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Vista l'adesione manifestata dal presidente della regione Sardegna con lettera n. 8528 del 19 luglio 1982;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione autonoma della Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1981, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni, una somma sostitutiva di una quota variabile dell'IGE, quota già alla medesima spettante in virtù dell'art. 8 dello statuto regionale.

La maggiorazione da applicare, ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla quota variabile di IGE devoluta per l'anno 1972, è determinata nella misura del 757, 1875 per cento (settecentocinquantasette e milleottocentosettantacinque per cento).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente art. 1 graverà sul cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1982

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 19

(737)

DECRETO 2 febbraio 1983.

Integrazione della distinta e del bollettino di conto corrente postale per il versamento diretto in esattoria delle ritenute operate su provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, che prevede l'obbligo di effettuare una ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio e 13 dicembre 1979, con i quali sono stati approvati, tra gli altri, i modelli di distinta e di bollettino di conto corrente postale per il versamento in esattoria delle ritenute operate dai sostituti di imposta ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerato che per la riscossione della ritenuta di cui al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, si rende necessaria l'istituzione di un codice di tributo;

Decreta:

Art. 1.

Per la riscossione della ritenuta operata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, è istituito il numero di codice esattoriale 1038, la cui legenda è: « Ritenute su provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio ».

Art. 2.

La distinta di versamento mod. 9, modulario F, Imposte 509 e il bollettino di conto corrente postale mod. 4, modulario F, Imposte 504, sono integrati con il numero di codice 1038. Fino all'approntamento dei modelli con l'indicazione a stampa del numero di codice 1038, è consentita l'utilizzazione dei modelli approvati con i decreti ministeriali del 26 luglio e 13 dicembre 1979, opportunamente adattati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1983

Il Ministro: FORTE

(861)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 novembre 1982.

Impegno a favore della regione Calabria della somma di L. 2.133.893.185, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1979).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1982-84;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 400, con il quale viene impegnata la somma di L. 634.689.000 a favore della regione Calabria, quale anticipo del 5% relativamente al 1979;

Vista la dichiarazione n. 16156 resa dall'assessore competente della regione Calabria in data 6 ottobre 1982, con la quale viene, fra l'altro, richiesta l'erogazione dell'importo di L. 2.133.893.185 a valere sui fondi del 1979;

Considerato che l'importo predetto trova copertura integrale ed esaurisce i fondi ancora disponibili a favore della regione Calabria per l'esercizio 1979, secondo programma 1978-80;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Calabria è impegnata la somma di L. 2.133.893.185, per le finalità esposte in premessa, secondo programma 1978-80.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982 in conto residui 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 gennaio 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 1

(717)

DECRETO 11 novembre 1982.

Impegno a favore della regione Calabria della somma di L. 7.154.899.000, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1982-84;

Vista la legge 23 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Visto in particolare l'art. 53 della legge n. 149/80;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 374, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Calabria la somma di lire 740.470.500, quale anticipo del 5% per l'esercizio 1980;

Vista la dichiarazione n. 16156 resa dall'assessore competente della regione Calabria in data 6 ottobre 1982 con la quale si chiede fra l'altro l'erogazione dell'importo di L. 7.154.899.000 relativamente all'esercizio 1980, secondo programma 1978-80;

Considerato che l'importo predetto trova copertura nei fondi ancora disponibili a favore della regione Calabria per il 1980;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Calabria è assegnata la somma di lire 7.154.899.000 per le finalità esposte in premessa, secondo programma 1978-80.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1982, in conto residui di stanziamento per il 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 gennaio 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 2

(718)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Aiuti comunitari ai piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1982-83

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1190/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che stabilisce le disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1982-83;

Visto il regolamento (CEE) n. 1759/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che stabilisce i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal succitato regolamento (CEE) n. 1190/82 per i piccoli produttori di latte;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, contenente modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 544 del 24 gennaio 1983) che ha emanato le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale delle sopracitate disposizioni comunitarie intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte, ed in particolare l'art. 2 che demanda all'AIMA la fissazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di aiuto;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ad una rapida acquisizione delle relative domande all'AIMA, al fine di procedere alla ripartizione degli importi;

Decreta:

Art. 1.

Possono beneficiare del contributo comunitario i piccoli produttori di latte la cui azienda, sia ubicata nel territorio nazionale che posseggano almeno cinque e non più di venti vacche da latte, e che siano sottoposti al pagamento del prelievo di corresponsabilità previsto dal decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426.

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 2.

I piccoli produttori che intendano beneficiare dell'aiuto e che ne abbiano i requisiti, come individuati all'art. 1, debbono presentare domanda in carta semplice, in duplice copia, agli assessorati regionali dell'agricoltura in appresso indicati con la dizione « Organismi regionali » nella cui giurisdizione è ubicata l'azienda zootecnica del produttore richiedente.

La domanda di aiuto, redatta sullo schema di cui all'allegato 1 e sotto la propria responsabilità, può essere presentata dal produttore individualmente oppure pel tramite di associazioni di produttori riconosciute. La firma del richiedente deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.

Alla domanda dovrà essere allegata un'attestazione rilasciata dalle imprese alle quali il latte è consegnato, da cui risulti che il latte prodotto e consegnato dal richiedente è assoggettato al prelievo di corresponsabilità, ai sensi del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978.

Tale attestazione può essere sostituita da documentazione commerciale idonea a dimostrare quanto sopra.

Art. 3.

Gli organismi regionali fissano autonomamente il termine di presentazione delle domande, procedono poi al'esame delle stesse in merito ai termini ed alle formalità prescritte.

Gli organismi regionali possono richiedere informazioni integrative degli elementi forniti dal richiedente, procedendo ad accertamenti diretti.

Art. 4.

Entro e non oltre il 20 marzo 1983 dovranno pervenire all'AIMA, in triplice copia, gli elenchi suddivisi per provincia delle domande ammissibili all'aiuto comunitario, secondo lo schema allegato 2.

Art. 5.

L'AIMA, non appena ricevuti tutti gli elenchi da parte degli organismi regionali, e comunque non oltre il 31 marzo 1983, termine fissato dal regolamento comunitario, provvederà a suddividere l'ammontare complessivo dell'aiuto assegnato all'Italia (13,4 milioni di ECU) per il numero delle vacche per le quali risulti accertato il diritto al beneficio, mediante pubblicazione di apposita comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ne abbiano conoscenza tutti gli interessati.

Art. 6.

Nel più breve tempo possibile l'AIMA provvede al pagamento del premio mediante assegno circolare che verrà inoltrato agli interessati tramite istituto bancario.

Roma, addì 28 gennaio 1983

Il Ministro-Presidente: MANNINO

ALLEGATO 1

SCHEDA DI DOMANDA
DEL PICCOLO PRODUTTORE DI LATTE

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . . residente nel comune di . . . . . . via (o località) . . . . nella sua qualità di (1) . . . . . . dell'azienda/e (2) . . . . . . sita nel territorio del comune di . . . . . (provincia) contrata (o località) . . . . . ., chiede che gli venga concesso il contributo (CEE) per n. . . . vacche da latte, di cui ai regolamenti (CEE) n. 1190/82 e n. 1759/82.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

1) che le vacche da latte per le quali chiede il contributo (CEE) si riferiscono esclusivamente a bovine in produzione;

2) di possedere vacche da latte anche nelle altre seguenti aziende:
azienda . . . . sita nel territorio del comune di . . . . (provincia) in agro di . . . . . contrada . . . . dove sono allevate n. . . . vacche da latte (*) - che le vacche da latte possedute dal richiedente non eccedono comunque n. 20 capi complessivi ovunque ubicati;

3) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti citati in premessa e nazionali emanate dalle autorità italiane;

4) di non aver presentato e di non presentare altra domanda a termine dei regolamenti (CEE) n. 1190/82 e n. 1759/82;

5) di consentire ed agevolare gli accertamenti che gli organismi regionali riterranno opportuni;

6) di allegare documento comprovante l'avvenuto pagamento del prelievo di corresponsabilità per il latte consegnato nell'anno 1982.

In fede

. . . . . .

Firma autenticata

. . . .

(1) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda: proprietario, conduttore, affittuario (ecc.).

(2) Denominazione dell'azienda/e.

(*) Ripetere le indicazioni richieste nel caso di altre aziende dove sorgano allevamenti di vacche da latte.

AIUTI AI PICCOLI PRODUTTORI DI LATTE

Foglio n. ....

Elenco delle domande ammissibili a contributo - Campagna 1982-83

REGIONE .... PROVINCIA Ufficio

Corresponsione aiuto comunitario ai piccoli produttori di latte - Regolamento (CEE) n. 1190/82 del Consiglio del 18 maggio 1982 e regolamento (CEE) n. 1759/82 della commissione del 30 giugno 1982.

Numero d'ordine Elenco (1)	Numero e sigla domanda	Cognome e nome del produttore	Luogo e data di nascita	INDIRIZZO Via, numero, c.a.p., comune	Numero vacche	Importo da pagare da parte istituto bancario incaricato (2)
1	2	3	4	5	6	7
				Totale. . .		

. li .

Il direttore dell'ufficio

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore.
(2) Da compilarsi a cura dell'AIMA.

(775)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 22 dicembre 1982. Direttive generali di gestione del fondo speciale ricerca applicata emanate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che costituisce la somma di lire 100 miliardi in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano per il finanziamento, secondo i criteri ivi previsti, della ricerca scientifica applicata;

Vista la legge 4 agosto 1971, n. 588, che eleva da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi la dotazione del fondo speciale costituito presso l'I.M.I.;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652, che eleva ulteriormente da 150 a 250 miliardi la dotazione del Fondo speciale per la ricerca applicata, integrando e modificando le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 13, quinto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, riguardante la concessione di contributi in conto capitale per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo dei centri di ricerca scientifica e tecnologica e le relative direttive del CIPE del 31 maggio 1977;

Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI la determinazione delle direttive cui dovrà attenersi l'IMI nella gestione del «Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che integra e modifica le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e all'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto il punto II) dell'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che eleva da 250 a 450 miliardi di lire la dotazione del fondo speciale per la ricerca applicata ed istituisce un nuovo fondo di lire 400 miliardi da gestire con contabilità separata per la concessione di contributi nella spesa;

Visto l'art. 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227 che integra la dotazione del suddetto fondo speciale per la ricerca applicata di lire 60 miliardi con vincolo di destinazione ai settori della elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica;

Vista la legge 28 ottobre 1980, n. 687, che conferisce al Fondo la somma di lire 100 miliardi:

Vista la legge 2 ottobre 1981, n. 544, che conferisce al Fondo la somma di lire 200 miliardi;

Viste le proprie delibere emanate per l'applicazione delle leggi n. 652/74, n. 227/75 e n. 675/77 in data 25 gennaio 1979, 22 febbraio 1979 e 11 giugno 1979;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la parte riguardante il fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la propria delibera del 30 marzo 1982 in ordine alle direttive di gestione del fondo innovazione tecnologica istituito dall'art. 14 della legge n. 46/82;

Visto l'art. 46 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Considerata la necessità di aggiornare ed integrare le direttive già emanate dal CIPI per l'attività del fondo speciale per la ricerca applicata;

Acquisti ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/77, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, vice presidente del CIPI;

Delibera:

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nel decidere gli interventi del fondo speciale ricerca applicata, si attiene alle seguenti direttive per la gestione del Fondo da parte dell'IMI.

1. L'ambito nel quale opera il Fondo è costituito dalle attività di ricerca applicata e sviluppo volte ad acquisire le conoscenze e le metodologie operative più avanzate necessarie per la realizzazione di nuovi prodotti e/o processi, o per il miglioramento sostanziale di quelli esistenti, di interesse industriale da parte dei seguenti soggetti che abbiano una stabile organizzazione in Italia: imprese industriali produttrici di beni e servizi e loro consorzi; enti pubblici economici che svolgono attività produttive; società di ricerca costituite con la partecipazione del fondo tra i soggetti in elenco, nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali; centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti in elenco, nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali; consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici. Per sviluppo dovrà intendersi la fase che prepara il trasferimento dei risultati della ricerca in attività produttiva, compresa la realizzazione e la sperimentazione dei prototipi.

1.1. L'intervento del fondo può essere chiesto anche per la realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semi-industriale purché derivanti da ricerche finanziate dal fondo.

1.2. Il fondo finanzia le seguenti attività:

a) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al punto precedente sub 1);

b) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

c) iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;

d) contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongano per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al punto precedente sub 1).

1.3. Gli interventi del fondo possono essere concessi ai soggetti di cui al punto 1.2.*a*) per ricerche da effettuare, in tutto o in parte, in laboratori ubicati nel territorio nazionale o in centri di ricerca realizzati nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183, anche avvalendosi di istituti universitari e/o di enti nazionali di ricerca, pubblici o privati e di società di ricerca costituite con la partecipazione del fondo salvo quanto precisato al punto 2.2. Dovrà essere assicurata l'utilizzazione dei risultati conseguiti con le ricerche stesse in strutture produttive di beni e servizi, proprie o di terzi, pure esse ubicate sul territorio nazionale.

1.4. Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali sono finanziabili secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 46/82 e delle presenti direttive.

1.5. Le spese sostenute dalle piccole e medie imprese per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, presso laboratori esterni pubblici o privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, saranno finanziate nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 della legge n. 46/82. L'IMI provvederà direttamente alle erogazioni, previa verifica della rispondenza delle dichiarazioni rese dall'impresa alla prescritta documentazione presentata a corredo delle stesse ai sensi del regolamento emanato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in attuazione dell'ultimo comma del citato art. 4 della legge n. 46/82.

2. Sono esclusi dall'ambito operativo del fondo quei progetti di ricerca e sviluppo il cui finanziamento pubblico già avviene in base ad appositi provvedimenti.

Le agevolazioni previste dal fondo speciale ricerca applicata non sono cumulabili, in relazione al medesimo progetto, con altre agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e, comunque, non sono ammessi all'intervento costi già coperti da altri interventi nazionali e/o internazionali.

2.1. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica dovrà acquisire tramite l'IMI una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dalla quale risulti se e in caso affermativo in quale misura esso abbia chiesto o stia fruendo di agevolazioni su fondi pubblici per progetti aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

2.2. Inoltre i progetti che presentino una parte da realizzare all'estero possono essere presi in considerazione soltanto se tale parte non superi il 40% dell'intero progetto.

I progetti, la cui parte da realizzare all'estero non superi il limite di cui sopra, sono considerati per il valore residuo dei costi delle ricerche da effettuare sul territorio nazionale.

In caso di comprovata esigenza di acquisizione dall'estero di contributi scientifici e tecnico-applicativi altamente qualifi-

cati, non disponibili in Italia nel breve periodo, è ammissibile al finanziamento una quota dei relativi costi tale che la percentuale di intervento sui costi stessi nonsuperi comunque il 25%.

2.3. Sono anche esclusi dal finanziamento i costi relativi agli investimenti per la costruzione di immobili, impianti generali, nonché a mobili e arredi.

3. Le disponibilità del fondo potranno essere erogate dall'IMI per le attività di cui al punto sub. 1.2.*a*) previa deliberazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e sulla base del parere di conformità alle presenti direttive espresso dal comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/82, nelle forme appresso specificate.

3.1. *a*) Sotto forma di partecipazione del fondo al capitale di società di ricerca costituite da imprese industriali e loro consorzi, da enti pubblici economici che svolgono attività produttiva, da centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma promossi da detti soggetti, nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali.

La partecipazione del fondo deve essere di maggioranza relativa sia nei confronti delle singole imprese e loro consorzi, sia nei confronti di gruppi industriali o centri di ricerca.

Questa forma di intervento è intesa principalmente quale strumento per l'attivazione delle strutture occorrenti per attuare progetti di ricerca e sviluppo che rivestano interesse di carattere nazionale o riguardino interi settori, o che riguardino le conoscenze e le tecnologie operative necessarie alla promozione ed al trasferimento dell'innovazione in settori caratterizzati da particolare rilevanza economico-sociale.

Pertanto, detti progetti saranno tenuti in particolare considerazione dal comitato tecnico-scientifico di preselezione.

3.1.1. Le disponibilità derivanti dall'esercizio dell'attività delle società di ricerca devono essere investite in attività e/o strutture di ricerca.

3.1.2. L'oggetto sociale di tali società deve identificarsi, nello ambito del proprio settore di competenza, con le seguenti funzioni fondamentali:

promozione, realizzazione e/o gestione di progetti di ricerca applicata, in conto proprio o in conto terzi;

trasferimento delle conoscenze scientifiche alle piccole e medie imprese;

esecuzione di attività di ricerca su contratti pubblici di ricerca;

raccordo tra le industrie del settore e la comunità scientifica nazionale.

3.1.3. In particolare le attività connesse alla realizzazione dei progetti di ricerca possono essere promosse su:

a) iniziativa diretta;

b) commesse dei soci e/o di terzi.

Nel primo caso *a*) la proprietà dei risultati è della società di ricerca, con possibilità di cessione a titolo preferenziale ai soci del know-how acquisito e del diritto di sfruttamento industriale.

La società è intestataria del contratto di finanziamento da parte del Fondo e almeno uno dei soci, escluso l'IMI, dovrà garantire il servizio del prestito e se necessario la copertura finanziaria del progetto.

L'IMI è autorizzato ad effettuare le erogazioni, senza alcuna trattenuta contrattuale, anche sotto forma di anticipazione nella misura non superiore al 25% dei costi previsti per il semestre successivo. Nel secondo caso *b*) la proprietà dei risultati sarà dei committenti con diritto della società di ricerca di utilizzare in proprio il know-how acquisito.

La società di ricerca può essere cointestataria del contratto di finanziamento.

3.1.4. La funzione del fondo è intesa come strumento di promozione della ricerca e sviluppo per il raggiungimento degli scopi sociali delle società di ricerca. A tal fine l'IMI, nel garantire, con modalità sue proprie, che la gestione della società di ricerca sia conforme alle presenti direttive, dovrà presentare al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tempestivamente ed, in ogni caso, in occasione della relazione annuale sulla gestione del fondo, una analisi sullo stato e sulle prospettive delle singole società di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti connessi all'economicità e all'efficienza della gestione indicando, in caso di situazioni di squilibrio economico e/o finanziario, cause, proposte e soluzioni operative, non esclusi eventuali provvedimenti di messa in liquidazione delle società.

3.1.5. L'Istituto mobiliare italiano ha la facoltà di cedere quote della partecipazione del Fondo dopo la costituzione di società di ricerca, oltre che a nuovi soci anche a soci già partecipanti, purché l'ammontare della residua partecipazione del Fondo resti più elevata di quella del maggior socio.

3.2. *b*) Sotto forma di crediti agevolati ai soggetti di cui al punto sub 1) per la realizzazione di progetti di ricerca applicata.

3.2.1. La durata del periodo di ammortamento è compresa fra tre e dieci anni, oltre il periodo previsto per la erogazione dei fondi.

In ogni caso la durata complessiva non potrà superare i quindici anni.

3.2.2. Il piano di ammortamento è articolato per rate semestrali, costanti, posticipate a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale (1° gennaio o 1° luglio) successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Il credito agevolato previsto dalla lettera *b*) dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, è concesso ad un tasso stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

3.3. *c*) Sotto forma di interventi nella spesa, per quei progetti ad elevata tecnologia — proposti dai soggetti di cui al punto sub 1) — che, essendo caratterizzati da elevato rischio tecnico, presentino carattere di originalità ed elevato interesse per le loro prospettive di sviluppo.

3.3.1. I risultati conseguibili con tali ricerche devono comportare sostanziali innovazioni di prodotto o di procedimento con positivi riflessi sulla struttura produttiva italiana.

3.3.2. Prima della stipulazione dei relativi contratti, l'IMI definirà gli elementi tecnici in base ai quali sarà valutato il successo tecnico della ricerca. Tali elementi potranno essere variati in relazione all'andamento della ricerca a condizione che non venga sostanzialmente alterato il primitivo profilo del progetto.

3.3.3. Questa forma di intervento prevede che, in caso di dichiarazione di insuccesso tecnico della ricerca da parte dell'impresa, da verificarsi a cura dell'IMI sulla base degli elementi tecnici indicati in allegato al contratto di finanziamento, le somme maturate, previa apposita delibera del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/82, non saranno rimborsate.

3.3.4. L'impresa ha però l'obbligo di cedere gli studi ed i risultati conseguiti direttamente all'IMI e di non utilizzare gli stessi, sia direttamente che indirettamente, per un periodo di almeno dieci anni.

3.3.5. Con la stessa delibera il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sempre su proposta del sopracitato comitato tecnico-scientifico, definirà le modalità ed i soggetti che potranno utilizzare i risultati di cui sopra ed autorizzerà l'IMI a svolgere i conseguenti adempimenti per il passaggio a perdita del fondo.

3.3.6. Nel caso di dichiarazione di successo, o di dichiarato interesse dell'impresa ad utilizzare i risultati conseguiti, anche se parziali, nonostante il mancato successo tecnico della ricerca, l'impresa dovrà rimborsare le somme erogate dall'IMI secondo le modalità previste per i finanziamenti in forma di credito agevolato di cui al precedente punto *b*). L'IMI, in casi eccezionali, potrà indicare nelle conclusioni istruttorie anche l'opportunità di rimborso mediante un sistema di « royalties » sulla effettiva vendita dei beni o servizi inglobanti i risultati della ricerca per 10 anni. Al termine di detto periodo il rimborso dell'eventuale residuo avverrà in un'unica soluzione, salvo la facoltà del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/82, di deliberare diversamente.

3.4. *d*) sotto forma di contributi nella spesa per quei progetti che presentino particolare rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale, nella misura non superiore al 40% del costo complessivo ammissibile al finanziamento.

3.4.1. Si intendono di massima di elevato rischio industriale quei progetti per i quali si verifichi almeno una delle seguenti circostanze: siano rivolti ad un mercato ancora in vita di formazione, suscettibile di rapida evoluzione tecnologica, ed il cui sviluppo sia obiettivamente di difficile valutazione; siano rivolti ad un mercato dominato da una concorrenza estera ove la partecipazione di aziende italiane è scarsamente competitiva o estremamente limitata; richiedono per la loro realizzazione l'impiego di risorse di eccezionale rilevanza, relativamente alla consistenza patrimoniale dell'impresa.

3.4.2. La misura massima dei contributi è elevabile fino al 60% dei costi ammissibili al finanziamento per quei progetti che presentano carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che rivestono rilevante interesse ai fini della crescita industriale.

3.4.3. Questo tipo di beneficio potrà essere cumulato con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*).

3.4.4. La concessione del solo contributo nella spesa non costituisce titolo per il soggetto richiedente ai fini dell'eventuale concessione di ulteriori finanziamenti nelle altre forme previste dai precedenti punti *b*) e *c*).

3.4.5. La forma di contributo nella spesa ha di norma il carattere di contributo a fondo perduto; nel caso tuttavia in cui il soggetto richiedente interrompa la ricerca, per cause diverse da fondati motivi tecnici, è tenuto a provvedere al rimborso delle somme fino ad allora percepite, secondo modalità da stabilire di volta in volta dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sentito il parere del comitato tecnico-scientifico.

3.5. I progetti di ricerca presentati ai sensi dell'art. 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227, possono essere ammessi al finanziamento nelle forme e con le modalità previste dal precedente punto 3, lettere *b*), *c*) e *d*), nei limiti delle disponibilità esistenti sul fondo di 60 miliardi, istituito dal sopracitato art. 10 della legge n. 227/75, con vincolo di destinazione al settore dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica.

4. Le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale sono integrate dalla definizione dei settori prioritari di intervento, cui il CIPI provvederà annualmente.

4.1. A tal fine, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica proporrà al CIPI eventuali aggiornamenti dei criteri di priorità in vigore.

5. I progetti e le singole proposte esecutive, con le previsioni di utilizzazione dei risultati della ricerca e di ogni altra indicazione ritenuta utile, sono presentati dagli interessati all'IMI.

Sulla base di detta documentazione l'IMI trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica copia delle domande corredate da una scheda informativa riassuntiva per ciascun progetto sulle condizioni di ammissibilità o meno alle agevolazioni del fondo.

5.1. L'IMI trasmetterà mensilmente al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica una situazione delle domande di finanziamento pervenute, indicando i settori interessati, i prevedibili costi delle ricerche, nonché le variazioni intervenute su quanto precedentemente trasmesso.

5.1.1. L'istruttoria tecnico-economica delle richieste di finanziamento, previa preselezione del Comitato tecnico-scientifico, da effettuarsi sulla base della documentazione trasmessa dall'IMI e tenendo presenti le disponibilità effettive del fondo, nonché previa decisione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è affidata allo IMI che manterrà sui particolari di tali progetti la necessaria riservatezza.

5.1.2. L'IMI, in sede istruttoria, dovrà accertare se e in che misura, i progetti stessi, tenuto anche conto dei relativi oneri finanziari, non rientrino nella ordinaria attività di ricerca e sviluppo delle richiedenti, intendendosi per tale quel complesso di azioni, frazionate e limitate nel contenuto e nella durata, tese all'assistenza alla produzione e dal suo normale aggiornamento, che non comportino significativi salti di qualità nelle tecniche produttive o nei prodotti; in tal caso non si farà luogo alla concessione delle agevolazioni.

5.1.3. Gli interventi del fondo non potranno mai avere il carattere di pura agevolazione finanziaria per supplire esclusivamente a situazioni di carenza di mezzi economici.

5.1.4. Qualora l'IMI ritenga necessario indicare l'assunzione di garanzie queste dovranno avere, in linea di massima, carattere personale e non reale. Tale assunzione di garanzie peraltro dovrà armonizzarsi con quanto contenuto nell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per le piccole e medie industrie.

5.1.5. A conclusione degli adempimenti istruttori e delle motivate valutazioni riguardanti gli aspetti tecnico-scientifici, industriali ed economici aziendali, l'IMI dovrà indicare: le forme di finanziamento più consone alla natura dei singoli progetti di ricerca, l'ammontare dei costi ammissibili al finanziamento — calcolati a decorrere dalla data di protocollo della domanda — la data di inizio della ricerca e quella prevista per la conclusione, la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per le varie forme di intervento e, in particolare, se nel progetto sussiste la priorità per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la valutazione del rischio tecnico, industriale ed economico connesso alla ricerca, il grado di originalità e le prospettive di influenza dei risultati della ricerca sullo sviluppo economico generale e sui problemi di pubblico interesse, nonchè ogni altra considerazione ritenuta necessaria per la concessione delle agevolazioni e ogni altra informazione richiesta dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, concludendo con un giudizio complessivo di validità.

5.1.6. La misura massima dell'intervento del fondo nelle previste forme di agevolazione, singole o cumulate, non può superare, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'80% dei costi ammissibili al finanziamento, elevabile al 90% soltanto per quei progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati previsti dal quarto comma dell'art. 2 della citata legge.

5.2. Il comitato tecnico scientifico, sulla base della documentazione trasmessa dall'IMI e delle disponibilità finanziarie, procederà alla scelta delle singole forme di intervento.

5.3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica delibera e dà comunicazione dell'avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che provvederà agli adempimenti relativi all'erogazione.

La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del fondo e, in caso positivo, la firma del contratto di finanziamento da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda.

A tal fine la data della domanda è rappresentata dalla data di effettivo protocollo della stessa da parte dell'IMI a condizione che essa sia completa in tutte le sue parti secondo lo schema predisposto dall'IMI.

Per lo svolgimento delle singole parti procedurali non dovranno essere superati i seguenti termini:

quindici giorni per la trasmissione della documentazione per singolo progetto dall'IMI al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

trenta giorni per la preselezione dei progetti, da parte del comitato tecnico-scientifico e la conseguente decisione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

quattro mesi per gli adempimenti istruttori da parte dell'IMI e per la trasmissione degli atti al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

quarantacinque giorni per l'assunzione della delibera da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

un mese per la stipula del contratto da parte dell'IMI con il soggetto beneficiario.

In caso di inosservanza dei termini suddetti, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in occasione della trasmissione della relazione annuale al CIPI sulla gestione del fondo dovrà indicarne i motivi.

5.3.1. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in sede di esame per l'approvazione delle proposte di intervento, potrà deliberare, in determinati casi, particolari clausole contrattuali che vincolino l'utilizzazione dei risultati della ricerca, in base ad esigenze di carattere nazionale.

5.4. In prima applicazione delle presenti direttive il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/82, dovrà provvedere a preselezionare i progetti in corso di istruttoria da parte dell'IMI prima dell'entrata in vigore della legge n. 46/82. Il comitato dovrà provvedere altresì a proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica l'ammissione o meno agli interventi del fondo dei progetti già istruiti alla medesima data.
Pertanto, il termine di otto mesi entro cui deve essere deliberata l'ammissione o meno di progetti al fondo decorre, per i progetti già presentati, a partire dalla data di completa attuazione del comma precedente.

5.4.1. Una ricerca si intende validamente in corso, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni del fondo, se la parte ancora da svolgere all'atto dell'assunzione della delibera da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, non può ritenersi irrilevante per gli aspetti sostanziali dell'intera ricerca.

6. Di norma l'IMI erogherà i finanziamenti deliberati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in base agli stati di avanzamento della ricerca, provvedendo ad apportare quelle modifiche che interverranno nel corso del finanziamento e che non ne alterino sostanzialmente il profilo originario, dandone comunicazione al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

6.1. I contratti stipulati dall'IMI fisseranno le modalità e le forme di controllo anche per seguire lo stato di avanzamento della ricerca e gli eventuali adattamenti del programma in relazione al suo svolgersi. L'IMI, in base a proprie motivate valutazioni sull'andamento della ricerca finanziata, dovrà far presente al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per il seguito di competenza, tutte quelle variazioni che alterino il profilo originario della ricerca e l'opportunità di sospendere o interrompere l'erogazione del finanziamento.

7. Una quota non inferiore al 20 % delle disponibilità nette complessive del fondo dovrà essere destinata al finanziamento di progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese, anche se condotte in forma cooperativa, singole o consorziate, nonché alle iniziative per il trasferimento alle stesse delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali.

7.1. La riserva del 20% si applicherà alle disponibilità nette complessive del fondo, esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e sulle disponibilità che verranno comunque a crearsi anche a seguito dei rientri di tutte le operazioni effettuate dal fondo stesso.
Dette disponibilità avranno conteggio separato per quanto riguarda lo stanziamento di cui alla lettera *a*), titolo II, dell'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

7.2. Saranno considerate piccole e medie imprese quelle che rientrano nei criteri determinati dal CIPI con delibera dell'11 giugno 1979 in base alla lettera *f*) dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
A tal fine, l'IMI dovrà anche accertare se esiste almeno un collegamento (tecnico, finanziario e amministrativo), tale da configurare l'appartenenza dell'impresa ad un gruppo industriale procedendo, in tal caso, alla classificazione della stessa come grande impresa.

8. La riserva del 40% in favore del Mezzogiorno si applicherà alle disponibilità nette del fondo, esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e sulle disponibilità che verranno comunque a crearsi annualmente anche a seguito dei rientri di tutte le operazioni effettuate dal fondo stesso. Dette disponibilità avranno conteggio separato per quanto riguarda gli stanziamenti di cui alla lettera *a*), titolo II, dell'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

8.1. La riserva del 40% di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e la riserva del 20% di cui all'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, vengono rideterminate ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.

9. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica definisce e sottopone all'approvazione del CIPI programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo in armonia con gli obiettivi fissati dal piano governativo a medio termine.
A tal fine, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 46/82 il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica dovrà predisporre uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca da parte dell'IMI e riferire annualmente al CIPI sulla gestione dei singoli contratti di ricerca con particolare riferimento alle attività di controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto e alla valutazione del rapporto costi-benefici.

9.1. Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica alle altre disponibilità del fondo, dandone comunicazione al CIPI.

10. Per l'adempimento dei compiti assegnati rispettivamente dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 4, comma ottavo, al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Ministro del tesoro, presentatori dell'annuale relazione previsionale e programmatica, nonchè della legge 14 ottobre 1974, numero 652, art. 2, al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, l'IMI fornirà ogni anno alla Segreteria del CIPI e al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, entro il mese di luglio, una relazione sulle attività svolte e sui risultati già acquisiti dalle ricerche finanziate.

10.1. Il CIPI, infine, correlerà le decisioni relative ai finanziamenti che formano oggetto delle presenti direttive con la politica economica e industriale, adottando le opportune iniziative in ordine allo stato di attuazione della normativa vigente, anche a fini interpretativi e di verifica.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Presidente delegato
della seduta
Vice Presidente del CIPI
BODRATO

(724)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital s.r.l. di Pomezia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital s.r.l. di Pomezia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre (dal 1° aprile 1980 al 29 giugno 1980).

Con decreto ministeriale 13 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre (dal 30 giugno 1980 al 27 settembre 1980).

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni e abbigliamento nel comune di Corropoli (Teramo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni e abbigliamento nel comune di Corropoli (Teramo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni e abbigliamento nel comune di Corropoli (Teramo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi, è prolungata per un trimestre, dal 9 agosto 1982 al 6 novembre 1982.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate Fagnano Olona, Lonate, Ceppino e Gorla Maggiore (Varese) anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate Fagnano Olona, Lonate, Ceppino e Gorla Maggiore (Varese) anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Pomezia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore berrettificio e cappellificio operanti in provincia di Lucca, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Pansac di Milano, stabilimento di Ravenna, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera sarda S.p.a. di Porto Torres, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera sarda S.p.a. di Porto Torres, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera sarda S.p.a. di Porto Torres, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera sarda S.p.a. di Porto Torres, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera sarda S.p.a. di Porto Torres, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

(779)

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Novara.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Novara:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari: 33ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 727.000 mensili;

Vetturini, barcaioli, gondolieri e simili. Tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili: 30ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 609.000 mensili;

Autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi, escavatoristi e simili: 32ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili.

Addetti al posteggio di veicoli, pesatori, misuratori e simili: 27ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 500.000 mensili;

Servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini spazzacamini e simili: 27ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione mensile di L. 500.000 mensili.

(739)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di presidi medico-chirurgici

Con decreti ministeriali 7 dicembre 1982 è stata revocata la registrazione dei seguenti presidi medico-chirurgici:

Numero d'ordine	NOME DEL PRODOTTO	DITTA	Numero di registrazione
1	*Neoborocillina* collut. nebulizzato	Schiapparelli, cod. fisc. 02660610011, corso Belgio n. 86, Torino	8866
2	*Dermon,* shampoo di catrame ph5,5	Dermon, cod. fisc. 00134350583, via Roma, 171, Pomezia (Roma)	7464
3	*Dermon,* shampoo allo zolfo ph5,5	Id.	7597
4	*I.O.Teen,* I.O. Dynamic H.G.	Archem italiana, cod. fisc. 5PDP5L35H06, via Montecatini, 14, Milano	3722
5	*Nuova Miarsina*	Guglielmo Pearson, via Buranello, 14, Genova-Sampierdarena	2279
6	*Collistar,* collirio smeraldo	Zambeletti S.p.a., cod. fisc. 00772120150, via Zambeletti, Milano	8841
7	*Collistar,* collirio azzurro	Id.	8842
8	*Collistar,* double action	Id.	9006
9	*Collistar C*	Id.	8838

(465)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 1° febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1417,800	1417,800	—	1417,800	—	1417,75	1417,700	1417,800	1417,800	1417,80
Dollaro canadese	1146,700	1146,700	—	1146,700	—	1146,60	1147,500	1146,700	1146,700	1146,70
Marco germanico .	574,280	574,280	—	574,280	—	574,30	574,250	574,280	574,280	574,30
Fiorino olandese	522,720	522,720	—	522,720	—	522,70	522,850	522,720	522,720	522,75
Franco belga . .	29,311	29,311	—	29,311	—	29,30	29,308	29,311	29,311	29,30
Franco francese	202,390	202,390	—	202,390	—	202,40	202,530	202,390	202,390	202,40
Lira sterlina	2159 —	2159 —	—	2159 —	—	2159 —	2158,900	2159 —	2159 —	2159 —
Lira irlandese	1911,500	1911,500	—	1911,500	—	—	1910 —	1911,500	1911,500	—
Corona danese	163,380	163,380	—	163,380	—	163,40	163,370	163,380	163,380	163,35
Corona norvegese .	197,620	197,620	—	197,620	—	197,60	197,630	197,620	197,620	197,62
Corona svedese .	189,080	189,080	—	189,080	—	189,10	189,290	189,080	189,080	189,10
Franco svizzero .	701,580	701,580	—	701,580	—	701,60	701,570	701,580	701,580	701,58
Scellino austriaco .	81,660	81,660	—	81,660	—	81,65	81,650	81,660	81,660	81,66
Escudo portoghese	14,910	14,910	—	14,910	—	14,90	15 —	14,910	14,910	15 —
Peseta spagnola .	10,843	10,843	—	10,843	—	10,85	10,851	10,843	10,843	10,84
Yen giapponese .	5,901	5,901	—	5,901	—	5,89	5,897	5,901	5,901	5,90
E.C.U. . .	1319,230	1319,230	—	1319,230	—	—	1319,230	1319,230	1319,230	—

Media dei titoli del 1° febbraio 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	44,025
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,450
» 5,50% » » 1969-84 .	88,700
» 6% » » 1970-85 .	84,625
» 6% » » 1971-86 .	79,700
» 6% » » 1972-87 .	72,850
» 9% » » 1975-90 .	75,375
» 9% » » 1976-91	71,775
» 10% » » 1977-92 .	74,275
» 12% (Beni Esteri 1980) .	71,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89,400
» » » 1-8-1981/84 19% .	99,95
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,400
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,075
» » » » 1-10-1981/83 .	100,075
» » » » 1-11-1981/83 .	99,325
» » » » 1-12-1981/83 .	99,725
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1981/84	98,750
» » » » 1- 6-1981/84	97,600
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,450
» » » » 1- 3-1982/84 .	98,700
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,850
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,600
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,600
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,550
» » » » 1- 5-1982/86 .	97,850
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,400
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983 .	100,125
» » » 12% 1-10-1983 .	95,950
» » » 12% 1- 1-1984 .	94.850
» » » 12% 1- 4-1984 .	93,450
» » » 18% 1- 4-1984 .	99,475
» » » 12% 1-10-1984 .	90,450
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-8-1982/89 14%	101,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1417,750
Dollaro canadese	1147,100
Marco germanico .	574,265
Fiorino olandese .	522,785
Franco belga .	29,309
Franco francese	202,460
Lira sterlina	2158,950
Lira irlandese	1910,750
Corona danese	163,375
Corona norvegese .	197,625
Corona svedese .	189,185
Franco svizzero .	701,575
Scellino austriaco .	81,655
Escudo portoghese	14,955
Peseta spagnola .	10,847
Yen giapponese .	5,899
E.C.U. .	1319,230

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 2 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1425,200	1425,200	1425,30	1425,200	1425,25	—	1425,300	1425,200	1425,200	1425,20
Dollaro canadese .	1152,200	1152,200	1152 —	1152,200	1152,40	—	1152,100	1152,200	1152,200	1152,20
Marco germanico .	574,940	574,940	574,25	574,940	574,05	—	574,010	574,940	574,940	573,95
Fiorino olandese .	523,320	523,320	523,40	523,320	523,30	—	523,470	523,320	523,320	523,30
Franco belga. .	29,356	29,356	29,38	29,356	29,35	—	29,350	29,356	29,356	29,35
Franco francese .	202,510	202,510	202,50	202,510	202,50	—	202,500	202,510	202,510	202,50
Lira sterlina .	2164,500	2164,500	2166 —	2164,500	2166,50	—	2164,700	2164,500	2164,500	2164,50
Lira irlandese .	1912 —	1912 —	1915 —	1912 —	1914,75	—	1912 —	1912 —	1912 —	—
Corona danese .	163,560	163,560	163,60	163,560	163,80	—	163,460	163,560	163,560	163,55
Corona norvegese.	197,860	197,860	197,85	197,860	197,90	—	197,850	197,860	197,860	197,85
Corona svedese.	189,380	189,380	189,50	189,380	189,40	—	189,350	189,380	189,380	189,35
Franco svizzero.	699,460	699,460	700,20	699,460	699,50	—	700,030	699,460	699,460	699,45
Scellino austriaco. .	81,740	81,740	81,80	81,740	81,75	—	81,740	81,740	81,740	81,75
Escudo portoghese .	15,100	15,100	15,25	15,100	15,30	—	14,800	15,100	15,100	15,10
Peseta spagnola . .	10,860	10,860	10,8550	10,860	10,86	—	10,855	10,860	10,860	10,85
Yen giapponese	5,913	5,913	5,72	5,913	5,91	—	5,911	5,913	5,913	5,90
E.C.U.	1319,920	1319,920	—	1319,920	—	—	1319,920	1319,920	1319,920	—

Media dei titoli del 2 febbraio 1983

Rendita 5 % 1935 .	43,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,575
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,025
» 6 % » » 1970-85 .	85,900
» 6 % » » 1971-86 .	79,700
» 6 % » » 1972-87 .	72,875
» 9 % » » 1975-90 .	75,375
» 9 % » » 1976-91 .	71,775
» 10 % » » 1977-92 .	74,275
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	71,175
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,400
» » » 1-8-1981/84 19 % .	99,950
» » » Ind. 1-10-1980/83 . .	100,075
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,375
» » » » 1-10-1981/83 .	100,125
» » » » 1-11-1981/83 .	99,325
» » » » 1-12-1981/83 .	99,725
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1981/84 .	98,800
» » » » 1- 6-1981/84 .	97,525
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,400
» » » » 1- 3-1982/84 .	98,725
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,900
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,600
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,200
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,400
» » » » 1- 5-1982/86 .	97,875
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,450
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,125
» » » 12 % 1-10-1983 .	95,975
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,825
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,425
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,450
» » » 12 % 1-10-1984 .	90,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	99,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1983

Dollaro USA	1425,250
Dollaro canadese .	1152,150
Marco germanico	573,975
Fiorino olandese .	523,395
Franco belga	29,353
Franco francese .	202,505
Lira sterlina . . .	2164,600
Lira irlandese .	1912 —
Corona danese .	163,510
Corona norvegese .	197,855
Corona svedese	189,365
Franco svizzero	699,745
Scellino austriaco	81,740
Escudo portoghese .	14,950
Peseta spagnola	10,857
Yen giapponese	5,912
E.C.U. . . .	1319,920

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Padova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 14, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze politiche, via del Santo, 28, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 18 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, corso Garibaldi, 37, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 8 marzo 1983, ore 15.

(745)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 23, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di storia antica, via Festa del Perdono, 7, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1983, ore 9.
seconda prova: 25 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, dipartimento di chimica e biochimica medica, via Saldini, 50, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 marzo 1983, ore 9;,
seconda prova: 17 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, dipartimento di chimica inorganica e metallorganica, via Venezian, 21, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 10;
seconda prova: 18 marzo 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di biochimica generale, via Celoria, 2, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 marzo 1983, ore 12;
seconda prova scritta: 22 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, viale Abruzzi, 42, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 18 marzo 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di economia e politica agraria, via Celoria n. 2, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 marzo 1983, ore 10;
seconda prova: 29 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 151, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di chimica medica veterinaria, via Celoria, 10, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova: 18 marzo 1983, ore 9.

(747)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di statistica, via Pascoli, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 28 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 148, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di anatomia normale, via San Costanzo, 4, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova pratica o di laboratorio: 23 febbraio 1983, ore 9.

(812)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 62, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, cattedra di chirurgia toracico polmonare della seconda facoltà di medicina e chirurgia, via Pansini, 5, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 10 marzo 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, aula clinica odontoiatrica, facoltà di medicina e chirurgia, via Pansini, 5, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 marzo 1983, ore 8,30.

seconda prova scritta: 5 marzo 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111, del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto anatomia normale, prima facoltà di medicina e chirurgia, via Luciano Armanni, 5, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 17 marzo 1983, ore 9,30.

(755)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara, istituto botanico, corso Porta Mare, 2, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 marzo 1983, ore 9;

seconda prova: 12 marzo 1983, ore 9.

(756)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di igiene, via San Zeno, 35, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

(811)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Siena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, istituto di patologia generale, strada del Laterino, 8, Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 11 marzo 1983, ore 9,30.

(746)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, già fissate per i giorni 20-21 gennaio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1983, pag. 78, sono state rinviate come segue:

prima prova: 21 febbraio 1983, ore 9;

seconda prova: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di farmacologia, via Roma, 55, Pisa.

(813)

Avviso di rettifica al diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 359 del 31 dicembre 1982).

Nel diario citato in epigrafe, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 144, fissato per i giorni 31 gennaio e 1° febbraio 1983 al posto di: « ... seconda prova: *11* febbraio 1983 ... », leggasi: « ... seconda prova: *1°* febbraio 1983 ... ».

(814)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alle sezioni della regione Sardegna

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alle sezioni della regione Sardegna.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la II classe di stipendio;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza,

appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonchè ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonchè la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato, rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto al Segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *A*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esami il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nella « Sala delle conferenze » della stazione di Roma-Termini, via Giolitti n. 34, *nei giorni* 9, 10, 11 *e* 12 *maggio* 1983, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del « Corpus juris » e delle « institutiones » di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 30 aprile 1983 i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1982

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 221

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

Prova orale

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti:
PIRRAMI TRAVERSARI

(767)

R E G I O N I

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1982, n. 53.

Modifica del termine di cui all'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è elevato a mesi diciotto.

Per gli interventi di ripristino dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni indicati all'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977-marzo 1978 e luglio-agosto 1978, il termine di cui al precedente comma è elevato a mesi ventiquattro.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 9 dicembre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 8 *novembre* 1982 (*atto n.* 744) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *dicembre* 1982.

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1982, n. 54.

Censimento delle bellezze naturali e dei beni ambientali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il perseguimento dei fini previsti dalla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, la presente legge finanzia le iniziative regionali riguardanti:

a) studi, indagini, ricerche e materiale tecnico di supporto finalizzati alle attività successivamente descritte;
b) inventario dei vincoli di natura ambientale;
c) censimento del patrimonio ambientale di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) piani per l'arredo urbano di cui alla deliberazione del consiglio regionale 15 marzo 1982, n. 519.

Art. 2.

Lo stanziamento per l'attuazione della presente legge sarà annualmente determinato con le modalità previste dall'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Per l'anno 1982 è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa di L. 45.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 5955 di cui alla legge regionale 8 aprile 1980, n. 28. L'importo è iscritto al cap. 5809, di nuova istituzione, denominato: « Spese per interventi concernenti la salvaguardia dei beni ambientali, attraverso studi, indagini, ricerche, acquisto di materiale tecnico, censimento dei vincoli di natura ambientale e del patrimonio ambientale » (Tit. I - sez. 10 - rubr. 50 - cat. 4 - tipo 02 - settore 29).

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982, sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 9 dicembre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 8 *novembre* 1982 (*atto n.* 747) *ed è stata vistata dal commissario del governo il* 9 *dicembre* 1982.

(66)

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1982, n. 55.

Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli enti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 16 *dicembre* 1982

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai consiglieri regionali secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

Le dichiarazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 sono depositate presso l'ufficio di presidenza del consiglio e pubblicate, a cura dell'ufficio di presidenza stesso, sul Bollettino ufficiale della Regione.

I cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del consiglio regionale possono altresì richiedere all'ufficio di presidenza copia integrale delle dichiarazioni e relativi allegati.

Art. 3.

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nella legge 5 luglio 1982, n. 441 vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dall'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 4.

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, il presidente del consiglio regionale diffida l'inadempiente a presentare le dichiarazioni nel termine di 15 giorni.

Nel caso di inosservanza della diffida il presidente del consiglio regionale ne dà notizia al consiglio e dispone la pubblicazione dei nominativi dei consiglieri inadempienti nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

Per i soggetti indicati nel n. 1 dell'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della Regione e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo art. 12, per i quali la Regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 stessa legge.

Art. 6.

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3 e 4, della legge 5 luglio 1982, n. 441, devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 dell'art. 12 stessa legge, al presidente della giunta regionale e pubblicati, a cura del presidente della giunta regionale stessa, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7.

La diffida di cui all'art. 4 della presente legge è effettuata dal presidente della giunta regionale il quale constatata l'inadempienza ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 71.

Art. 9.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti ivi previsti devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 9 dicembre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 8 *novembre* 1982 (*atto n.* 735) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 dicembre* 1982.

(67)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 56.

Ripartizione dei fondi residui previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4, per le spese sostenute nell'anno 1982 da parte delle aziende di trasporto pubblico in Umbria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 20 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4, vengono così redistribuiti:

a) L. 4.202.500.000 per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano i servizi di trasporto di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nel periodo 1° novembre-31 dicembre 1982;

b) L. 897.500.000 ad integrazione dello stanziamento di cui alla precedente lett. *a*).

Atr. 2.

Ripartizione dei fondi

Per l'assegnazione dei fondi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 vengono delegati i consorzi per i servizi di trasporto pubblico nei tre bacini di traffico, ai quali i fondi sono attribuiti all'entrata in vigore della presente legge, nella seguente misura:

L. 2.185.500.000 al consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Perugino;

L. 856.500.000 al consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Folignate, Spoletino e della Valnerina;

L. 1.160.500.000 al consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico della Provincia di Terni.

I suddetti enti delegati provvedono a ripartire l'importo di L. 4.202.500.000 in misura proporzionale rispetto agli acconti già erogati per il periodo 1° gennaio 1982-31 ottobre 1982.

I fondi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 vengono assegnati ai consorzi anzidetti sulla base dei parametri che saranno individuati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 25 gennaio 1982, n. 4, che siano in contrasto con la presente legge.

Art. 4.

Funzioni di indirizzo e coordinamento

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto della programmazione regionale in materia di trasporti.

Qualora gli enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo e quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 14 dicembre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 15 *novembre* 1982 (*atto n.* 760) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 14 *dicembre* 1982.

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1982, n. 57.

Ultima variazione al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 20 *dicembre* 1982)

(*Omissis*).

(68)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830350)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.